



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

UNIONI CIVILI

La legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno, istituisce l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che la costituiscono mediante **dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni**. L'atto viene registrato nell'archivio di stato civile. L'unione è **certificata** dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Successivamente, con i Decreti legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017, sono state dettate ulteriori disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto.

LA RICHIESTA

Al fine di costituire un'unione civile ai sensi della legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile. Nella richiesta, per ciascuna parte, devono essere dichiarati: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza e l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge. *Gli interessati possono anche anticipare i propri dati compilando e trasmettendo via email all'ufficio stato civile l'apposito modulo **Richiesta di costituzione dell'unione civile**. È comunque poi necessario che le parti si presentino in Comune dall'ufficiale di stato civile per la sottoscrizione del processo verbale contenente la richiesta di costituzione dell'unione civile.*

VERIFICHE

Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese e acquisisce d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive.

QUALI SONO LE CAUSE IMPEDITIVE?

Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

1. per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
2. l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
3. tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE E REGISTRAZIONE DEGLI ATTI NELL'ARCHIVIO DELLO STATO CIVILE.

Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile, confermando l'assenza di cause impeditive alla costituzione dell'unione. L'ufficiale dello stato civile, fatta menzione dei diritti e dei doveri che le parti assumono con la costituzione dell'unione civile, redige apposito verbale sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni. Successivamente alla redazione e sottoscrizione del, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge. L'atto è registrato nell'archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita.

IL REGIME PATRIMONIALE

Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

IL COGNOME

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità (art. 4 DPCM) di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, la parte può anteporre o

posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con dichiarazione da effettuare all'ufficiale di stato civile al momento della costituzione dell'unione civile e comporta l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato. In conseguenza di ciò verrà altresì modificato il suo codice fiscale.

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. (Nelle unioni civili non c'è l'obbligo della fedeltà)

DIRITTO AGLI ALIMENTI

All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

DIRITTI SUCCESSORI

In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

Per lo scioglimento dell'unione civile è prevista la dichiarazione, congiunta o disgiunta, dinnanzi all'ufficiale di stato civile di voler sciogliere il vincolo. Decorsi tre mesi potrà essere sottoscritto l'accordo per lo scioglimento dell'unione. L'accordo dovrà essere successivamente confermato sempre dinnanzi all'ufficiale dello stato civile

All'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

L'unione civile si scioglie:

- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
 - per volontà di scioglimento manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all'ufficiale di stato civile
- L'unione civile può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. Per il testo della legge e dei decreti attuativi e per approfondimenti, si rinvia al sito del [Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)*

CHI HA CONTRATTO MATRIMONIO/unione civile ALL'ESTERO

L'art. 8, comma 3, del DPCM stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell'atto oppure consegnato direttamente dall'interessato stesso. L'atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

N.B. Per chi ha già contratto all'estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell'Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all'estero, tra persone di sesso diverso

UNIONE CIVILE DI CITTADINO STRANIERO

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile). Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

SCHEDA PRATICA

Chi può costituire un'Unione Civile

Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - **fanno richiesta congiunta dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di loro scelta** e devono dichiarare di:

- o non essere sposati o parti di altra Unione Civile
- o non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
- o non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
- o nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c.)

La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette. La persona **non avente cittadinanza italiana** che volesse porre in essere in Italia la costituzione di un'unione civile deve produrre una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, in riferimento alle leggi cui è sottoposto, in conformità all'art. 116 del C.C.

Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Come si richiede la costituzione dell'Unione Civile

La richiesta viene fatta all'ufficio di Stato civile del comune di CASALINO fissando preventivamente giorno e orario.

Documentazione da consegnare:

- Copia fronte-retro di un documento d'identità valido delle parti, dei testimoni e dell'eventuale interprete.
- [Atto di assunzione dell'incarico di eventuale interprete per Unione Civile](#)
- Per i cittadini stranieri dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'Unione Civile.

Contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di formare un'Unione Civile le parti possono:

1) Scegliere il regime patrimoniale così come previsto dal Codice Civile.

Nel caso la coppia non esprima la volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione.

Gli stranieri possono scegliere l'applicazione della legge di uno Stato estero per la regolamentazione del regime patrimoniale dei beni (art.30 legge 218/2005).

2) Scegliere un cognome comune (art.1 comma 10 legge 76/2016)

La legge prevede che le parti possano scegliere un cognome comune scegliendolo tra i loro due cognomi oppure mantenere quello proprio.

Se si sceglie per un cognome comune è possibile anteporre o posporre al cognome comune scelto il proprio cognome se diverso.

Dichiarazione congiunta per la costituzione dell'Unione Civile davanti al Sindaco o suo delegato

Nel giorno e nell'ora fissata le parti devono presentarsi in Municipio, in CASALINO - Via San Pietro n. 3. In caso di infermità o impedimento, comprovato tramite certificato medico o altra idonea certificazione, la dichiarazione può essere resa anche fuori dal Municipio.

Una procedura d'urgenza è garantita in caso di imminente pericolo di vita.

Al momento della presentazione della domanda l'ufficiale di stato civile reciterà la "formula 1", ossia quella relativa alla «Richiesta di costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Questa formula prevede, nelle ultime righe, la frase «*Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo ufficio per rendere la dichiarazione costitutiva dell'unione civile nel giorno... e li ho informati che la mancata comparizione, senza giustificato motivo, di uno di loro o di entrambi equivale a rinuncia*».

Per la costituzione dell'unione, viene richiesta la presenza personale e congiunta di entrambe le parti, sono necessari due testimoni ed il comune competente è quello dove è stata presentata

Il primo step è quindi necessario per prendere l'"appuntamento" per la cerimonia vera e propria, durante la quale il sindaco dovrà leggere la "formula 4" che contiene la «Dichiarazione costitutiva dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Dal momento della presentazione dell'istanza l'ufficiale dello stato civile ha 15 giorni di tempo per effettuare tutte le verifiche del caso, richiedendo eventuali documenti mancanti. Come previsto dalla senatrice Monica Cirinnà, di cui la legge porta il nome.

Nel giorno indicato nell'invito, davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un'unione civile, secondo le formule stabilite dal Ministero dell'Interno e confermano l'assenza delle cause impeditive sopra citate. Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune.

Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l'Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l'ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.

I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell'unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno registrati mediante iscrizione nel "Registro provvisorio delle Unioni Civili".

L'ufficiale dello stato civile procedente invierà copia conforme all'originale del processo verbale di costituzione dell'unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.

L'unione sarà attestata da un certificato tipizzato, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile procedente, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto. Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

Scioglimento dell'unione civile

L'unione civile si scioglie per:

- morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti
- all'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali
- è applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
- manifestazione, anche disgiunta, delle parti di volontà di scioglimento dell'unione civile; in tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.

Lo scioglimento dell'unione civile avverrà sia rivolgendosi all'ufficiale dello stato civile con accordo a norma dell'art. 12 della legge 162/2014, sia con negoziazione assistita di fronte agli avvocati a norma dell'art. 6.

Nel primo caso, le parti dovranno rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza degli interessati o del comune di iscrizione o trascrizione dell'unione civile, mentre qualora le parti si fossero rivolte agli avvocati, la convenzione di negoziazione assistita verrà da questi trasmessa ai fini della trascrizione nel registro provvisorio delle unioni civili del comune in cui l'unione civile era stata iscritta o trascritta.

Le norme introdotte prevedono altresì che, per assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Rettificazione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile. In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell'unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.

Matrimonio o unione civile formati all'estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all'estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All'ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell'atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l'apposito modulo .

Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell'unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di NOVARA, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione.

Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.

DOVE RIVOLGERSI:

UFFICIO STATO CIVILE - CASALINO – Via San Pietro 3

NORMATIVA:

Legge n. 76/2016, art. 1 commi da 1 a 35 - DPCM 23/07/2016 N. 144